




ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO PUGLIANO

AUTONOMIA 114 – C.M.: SAIC86200P - CF: 95021480652 - Codice univoco fatt. UFPJC2
Via A. D'Ajutolo n. 13 – 84090 Montecorvino Pugliano (SA)
Segreteria Tel. 089/801590 - Fax 089/802035
E-mail: saic86200p@istruzione.it - Posta certificata: saic86200p@pec.istruzione.it
Sito internet : www.icpugliano.edu.it



REGOLAMENTO DISCIPLINARE



REGOLAMENTO DISCIPLINARE

INDICE

PREMESSA

ART.1 - ORGANI COMPETENTI, LUOGO E TEMPI PER L'ATTUAZIONE DELLA SANZIONE

ART.2 - SANZIONI E ORGANI COLLEGIALI

ART. 3 - PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

ART. 4 – MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

ART. 5 – MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI RIFERITE ALL'USO DEI CELLULARI E DEGLI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

ART.6 – SPECIFICAZIONI IN MERITO ALLE SANZIONI

ART. 7 - PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A 15 GIORNI SUPERIORE A 15 GIORNI

ART. 8 – SOSPENSIONI SENZA OBBLIGO DI FREQUENZA E TRASFERIMENTO AD ALTRA SCUOLA

ART.9 – SANZIONI SCUOLASECONDARIA DI I GRADO

ART. 10 – SANZIONI CHE SI CONFIGURANO COME REATO

ART. 11 – SOSTITUZIONE DELLE SANZIONI

ART. 12 – VOTO DI COMPORTAMENTO

ART.13 – RICORSI E IMPUGNAZIONI

ART. 14 – ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO E ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

ART. 15 - VALUTAZIONI CONCLUSIVE E SANZIONI DISCIPLINARI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

ART. 16 – RISERVE E TEZZE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Premessa

Il regolamento di disciplina dell'IC di Montecorvino Pugliano, uniformandosi a quanto disposto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249 del 24 giugno 1998, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007), individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Pertanto si fa riferimento all'art. 4 del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007:

2. *I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.*

3. *La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.*

4. *In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.*

5. *Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.*

6. *Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal **consiglio di classe**. Le sanzioni che comportano l'allontanamento **superiore a quindici giorni** e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal **consiglio di istituto**.*

7. *Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.*

8. *Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.*

9. *L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.*

9-bis. *Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.*

9-ter. *Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.*

10. *Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.*

11. *Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.*

Art. 1 – Organi Competenti, luogo e tempi per l'attuazione della sanzione

Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all'interno dell'edificio scolastico, nelle sue pertinenze e nelle strette vicinanze dell'Istituto, durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione. Gli organi competenti a disporre le sanzioni sono: i Docenti, il Coordinatore di Classe, il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe e il Consiglio d'Istituto, che decidono dopo aver sentito le ragioni dello studente e può portare prove e testimonianze a sua discolta. Pertanto, in caso di infrazione che preveda una sanzione, si dovrà convocare un Consiglio Straordinario con una parte in seduta pubblica in presenza dell'alunno e dei genitori per l'audizione a difesa, e una parte in seduta con la sola componente docente per l'eventuale irrogazione della sanzione.

La sanzione deve essere attuata entro 15 giorni dall'episodio. Trascorso tale limite temporale, la sospensione dalle lezioni non può essere più praticata, mentre restano valide tutte le altre forme: richiamo verbale, richiamo scritto, sostituzione della sanzione con altra attività utile.

Se vi è incompatibilità di un membro dell'organo collegiale, questi non prenderà parte alla seduta.

La sanzione disciplinare è adottata con voto segreto dal Consiglio di Classe. La sanzione è adottata a maggioranza. A parità di voto, prevale il voto del Dirigente Scolastico. Non è consentita l'astensione. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 – Sanzioni e Organi Collegiali

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal **singolo docente** o dal **dirigente scolastico** sono:

- Richiamo verbale. È verbalizzato da parte dell'insegnante, che rileva una mancanza lieve nel comportamento dell'alunno.
- Annotazione sul diario dello studente o sul registro. È una comunicazione scritta ai genitori ed è applicabile per infrazioni lievi. Richiede la presa visione da parte del genitore ed è scritta dal singolo docente di classe.
- Nota sul registro di classe. È una nota disciplinare registrata sul registro. Può essere, a giudizio del docente, accompagnata da comunicazione scritta sul diario ed è scritta dal singolo docente di classe.
- Convocazione dei genitori. Da parte del coordinatore di classe o dal dirigente scolastico, a seconda della gravità del comportamento.

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal **consiglio di classe o interclasse** sono le seguenti:

- Esclusione dai viaggi di istruzione (comprese uscite didattiche e visite guidate)
- Esclusione dalle attività extracurricolari
- Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni. È applicabile in caso di infrazioni gravi, comportamenti violenti, atteggiamenti offensivi nei confronti dei compagni o degli adulti che operano nella scuola. La sanzione può prevedere anche l'esclusione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione. Il numero dei giorni di allontanamento è proporzionato alla gravità del fatto.

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal **Consiglio d'Istituto** sono le seguenti:

➤ Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni. Applicabile in caso di atti di violenza grave, reiterati o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Può comportare, in caso di recidiva e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, il solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (DPR n. 235/2007, art. 4 comma 9bis).

Art. 3 - Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “ linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante” linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’ utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTI gli artt.3-33-34 Cost. italiana

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile

**VIENE INTEGRATO E AGGIORNATO IL REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Con la sezione Bullismo e Cyberbullismo e con le sanzioni disciplinari per gli
alunni che compiano atti di bullismo e/o cyberbullismo:**

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, e, più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, inoltre, accanto al bullismo, un aumento del fenomeno del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. Il nostro istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le forme:

- Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità;
- Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito "vittima" e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente;
- Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente;
- Gli alunni devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms che inviano);
- Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa...), se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia;
- Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva;
- Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;

- Non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- I genitori sono invitati a partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dal nostro istituto, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo; devono prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli; devono vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti(dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro istituto e collaborare secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità; devono conoscere le sanzioni previste dal regolamento di istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;
- Il referente del bullismo e cyberbullismo promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- Il collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- Il consiglio di classe pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- Il docente intraprende azioni che favoriscono l'acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet.

Art. 4 – Mancanze disciplinari e sanzioni

	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI
<u>Frequenza regolare</u>	<ul style="list-style-type: none"> a) ritardi ripetuti b) mancanza di puntualità nelle giustificazioni c) assenze saltuarie e ripetute d) assenze non giustificate 	<p>Casi a-b-c:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. convocazione genitori da parte del singolo docente o del coordinatore 2. lettera del Dirigente scolastico <p>Caso d:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. rientro a scuola accompagnato dai genitori
<u>Impegni di studio</u>	<ul style="list-style-type: none"> a) non porta il materiale didattico ed esegue saltuariamente e/o superficialmente il lavoro assegnato 	<ul style="list-style-type: none"> 1. nota del docente sul diario e sul registro di classe 2. convocazione dei genitori da parte del docente 3. convocazione dei genitori, scritta e protocollata, da parte del Consiglio di Classe in caso di mancato impegno reiterato. 4. eventuale convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico
<u>Rispetto degli adulti</u>	<ul style="list-style-type: none"> a) linguaggio sconveniente, comportamenti e gesti non corretti b) minacce verbali e non, insulti 	<p>Caso a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. nota del docente sul diario e sul registro di Classe e/o convocazione dei genitori 2. richiamo del Dirigente scolastico <p>Caso b:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. convocazione dei genitori alla presenza del Dirigente scolastico 2. sospensione ed esclusione dalle attività extracurricolari e/o dai viaggi di istruzione (nei casi più gravi)

	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI
	c) danneggiamento a persone e/o cose appartenenti al personale	<p>Caso c:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sospensione, a discrezione del Consiglio di classe e risarcimento del danno 2. esclusione dai viaggi di istruzione e/o dalle attività extracurricolari
<u>Rispetto dei coetanei</u>	<p>a) derisione continua dei compagni</p> <p>b) disturbo delle lezioni e impedimento del loro normale svolgimento</p> <p>c) danneggiamento e/o sottrazione di oggetti personali</p> <p>d) minacce e non, insulti</p> <p>e) litigio con ricorso alle mani e uso di oggetti contundenti</p> <p>f) sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la violenza fisica, psicologica, l'intimidazione del singolo o del gruppo specie se reiterata; • l'intenzione di nuocere; • l'isolamento della vittima 	<p>Casi a-b:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. discussione e riflessione sull'accaduto in classe 2. se reiterati, convocazione dei genitori e richiamo dell'alunno da parte del Dirigente scolastico 3. sospensione e/o esclusione dai viaggi di istruzione <p>Casi c-d-e-f:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. convocazione dei genitori degli alunni coinvolti e sospensione a seconda della gravità del caso 2. eventuale risarcimento del danno e/o attività in favore della comunità Scolastica 3. esclusione dai viaggi di istruzione e/o dalle attività extracurricolari 4. denuncia all'autorità competente nei casi più gravi

	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI
<u>Rispetto delle strutture didattiche e degli arredi</u>	<p>a) non cura l'ambiente dove si lavora</p> <p>b) danneggia le strutture imbrattando con scritte</p> <p>c) danneggia le strutture scalfendo e/o rompendo</p> <p>d) danneggia le strutture compiendo atti vandalici</p>	<p>Caso a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente e riflessione scritta sull'accaduto 2. consegne aggiuntive e riassetto dell'ambiente 3. convocazione dei genitori <p>Caso b:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Riflessione scritta sull'accaduto e/o consegne aggiuntive 2. comunicazione ai genitori 3. richiamo del Dirigente scolastico 4. ripulitura e/o attività in favore della comunità scolastica <p>Casi c-d:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente e riflessione scritta sull'accaduto e/o consegne aggiuntive 2. convocazione dei genitori 3. richiamo del Dirigente scolastico 4. sanzione pecuniaria stabilita dai competenti organi 5. sospensione ed esclusione dai viaggi di istruzione (se l'atto è intenzionale) e/o dalle attività extracurricolari
<u>Rispetto delle attrezzature e dei sussidi</u>	<p>a) disattenzione nell'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi o danneggiamento involontario</p> <p>b) danneggiamento volontario</p>	<p>Caso a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente e/o nota sul diario e sul registro di classe 2. convocazione dei genitori <p>Caso b:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. convocazione dei genitori se il danneggiamento è volontario 2. sanzione pecuniaria 3. esclusione dai viaggi di istruzione e/o dalle attività extracurricolari

	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI
<u>Rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'istituto</u>	MOVIMENTI a) durante gli spostamenti interni non sta con il gruppo classe b) durante gli spostamenti esterni non sta con il gruppo classe c) esce dalla classe senza il permesso del docente	Caso a: 1. richiamo verbale del docente e/o nota sul diario e sul registro di classe 2. richiamo del Dirigente scolastico 3. comunicazione ai genitori Caso b: 1. richiamo del docente 2. convocazione dei genitori 3. eventuale esclusione dalle attività extracurricolari 4. eventuale sospensione e/o esclusione dai viaggi di istruzione Caso c: 1. richiamo verbale del docente e nota sul registro di classe 2. convocazione dei genitori, se il comportamento è reiterato
	UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO a) usa materiale il didattico in tempi e modi impropri b) usa materiale il didattico in tempi e modi impropri arrecando danni a persone e/o cose c) porta materiale estraneo all'attività didattica e/o pericolose (accendini, petardi,...)	Caso a: 1. richiamo verbale del docente 2. sequestro dell'oggetto e consegna ai genitori 3. nota sul diario e sul registro di classe Casi b-c: 1. richiamo verbale del docente e/o del Dirigente scolastico 2. sequestro dell'oggetto e consegna ai genitori 3. nota sul registro di classe 4. risarcimento del danno a persone o cose 5. sospensione ed esclusione dai viaggi di istruzione e/o dalle attività extracurricolari
	ABBIGLIAMENTO a) non indossa la divisa scolastica	1. Richiamo verbale 2. Ammonizione tramite nota generica sul registro 3. Nota disciplinare sul registro 4. Convocazione dei genitori 5. Sospensione ed esclusione dai viaggi di istruzione e/o dalle attività extracurricolari

	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI
	<p>RISPETTO NORME DI SICUREZZA Non rispetta le norme stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, mensa, laboratori, corridoi, scale, cortile)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente e/o del Dirigente scolastico 2. comunicazione e/o convocazione dei genitori 3. esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione e/o dalle attività extracurricolari 4. sospensione, se comportamento lesivo delle persone 5. sanzione pecuniaria
<p><u>Rispetto della normativa sull'uso del telefono cellulare</u></p>	<p>L'utilizzo del cellulare nei locali della scuola, <u>è vietato.</u></p> <p><i>(Gli alunni, qualora portino il cellulare a scuola, devono tenerlo spento e riposto nello zaino)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ritiro del cellulare e riconsegna ai genitori

**Rispetto della
legge sulla
privacy**

a) gli studenti acquisiscono immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e successivamente li divulgano tramite Facebook, Instagram o in altre forme ivi compresa la pubblicazione su siti internet.

b) CYBERBULLISMO

Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment: molestie attuate attraverso l' invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere la propria incolumità.

Denigrazione: pubblicazione all' interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet.... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all' interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all' interno dell' account di un' altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on-line.

Sexsting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Caso a-b:

1. convocazione dei genitori degli alunni coinvolti da parte del dirigente scolastico.
2. sospensione, di durata di uno o più giorni a discrezione del consiglio di classe.
3. esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione
4. denuncia all' autorità competente nei casi più gravi

Vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

Altre violazioni

a) Furto o danneggiamento avvenuto in una classe e di cui sia stato individuato il colpevole

b) Furto o danneggiamento avvenuto in una classe di cui **non** sia stato individuato il colpevole

c) Furto o danneggiamento di materiale dei laboratori e/o delle aule

caso a)

risarcimento a carico dell'alunno individuato quale autore del furto o del danneggiamento

caso b)

risarcimento a carico della classe in cui è avvenuto il furto o il danneggiamento

caso c)

risarcimento a carico dell'ultima classe che ha usufruito del locale, prima della scoperta del furto o del danneggiamento. Nel caso in cui non si abbia la certezza che la responsabilità competa all'ultima classe, il risarcimento sarà ripartito su tutte le classi che hanno utilizzato i locali durante la mattina

ART. 5 – MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI RIFERITE ALL’USO DEI CELLULARI E DEGLI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Tipologia	Mancanza disciplinare	Frequenza	Sanzione disciplinare	Organo competente
1	Lo studente <i>deposita</i> il cellulare e/o il dispositivo elettronico: <i>sul banco, sotto il banco, in tasca.</i>	<i>a.</i> Prima volta	Richiamo verbale	Docente
		<i>b.</i> Seconda volta	Nota sul registro di classe	Docente
2	Lo studente <i>utilizza</i> il cellulare e/o il dispositivo elettronico in classe oppure in altri spazi scolastici (atrio, laboratori, corridoi, bagni, palestra e relativi spogliatoi, spazio-mensa, campi sportivi esterni, pertinenze).	<i>a.</i> Prima volta	Nota sul registro di classe e convocazione dei genitori dell’alunno	Docente
		<i>b.</i> Seconda volta	✓ Nota sul registro di classe e convocazione dei genitori dell’alunno	Dirigente
			✓ Esclusione da visite guidate e viaggi di istruzione	Consiglio di classe
		<i>c.</i> Uso reiterato	✓ Nota sul registro di classe, convocazione dei genitori dell’alunno, comunicazione al Dirigente Scolastico	Docente/ Docente Coordinatore
✓ Esclusione da visite guidate e viaggi di istruzione ✓ Allontanamento dalla Comunità scolastica da 1 a 5 giorni a seconda della gravità dell’infrazione	Consiglio di classe			

3	Lo studente utilizza il cellulare e/o il dispositivo elettronico durante lo svolgimento di verifiche scritte.	Sin dalla prima volta	Ritiro della verifica scritta	Docente
4	Lo studente si rifiuta di spegnere il cellulare e/o il dispositivo elettronico e di depositarlo nello zaino.	a. Prima volta	Nota sul registro di Classe, ritiro del cellulare e immediata convocazione dei genitori dell'alunno	Docente
		b. Seconda volta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nota sul registro di classe e convocazione dei genitori dell'alunno ✓ Esclusione da visite guidate e viaggi di istruzione ✓ Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a cinque giorni a seconda della gravità dell'infrazione 	Docente Consiglio di classe
5	a. Lo studente utilizza il cellulare e/o il dispositivo elettronico in modo improprio , con danno all'immagine e al prestigio dell'Istituzione scolastica e delle risorse umane in essa operanti	Sin dalla prima volta	✓ Nota sul registro di classe, convocazione dei genitori dell'alunno, comunicazione al Dirigente Scolastico	Docente/ Docente coordinatore
			✓ Esclusione da visite guidate e viaggi di istruzione	Consiglio di classe

	<p>oppure</p> <p>b. lo studente acquisisce e divulga - anche tramite i social-network - immagini, suoni e filmati senza il consenso dei soggetti interessati.</p>		<p>✓ Allontanamento dalla comunità scolastica per un numero di giorni da definire a seconda della gravità dell'infrazione</p>	<p>Consiglio di classe per sospensione fino a 15 gg.</p> <p>Consiglio d'Istituto per sospensione superiore a 15 gg.</p>
			<p>✓ Eventuale segnalazione agli organi giudiziari preposti</p>	<p>Dirigente Scolastico</p>

Art. 6 – Specificazioni in merito alle sanzioni

- a. Se il comportamento è reiterato per tre volte, si passa alla sanzione successiva.
- b. Il richiamo verbale ripetuto può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di annotazione scritta sul Registro di classe
- c. Tre note disciplinari comportano l'esclusione dalle visite guidate e viaggi di istruzione
- d. Gli allontanamenti dalle attività didattiche che comprendano o meno l'obbligo di frequenza sono definite in sede collegiale e la durata sarà proporzionata alla gravità dell'infrazione.
- e. I comportamenti che possono essere perseguibili penalmente saranno segnalati alle autorità competenti attraverso il Dirigente Scolastico.
- f. Le sanzioni non possono influire sulla valutazione del profitto.

Art. 7 – Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni e superiore a 15 giorni

Il provvedimento disciplinare, che ricalca il procedimento amministrativo, si compone di quattro fasi:

1. Fase dell'iniziativa. Si apre a cura del Dirigente Scolastico, allorché questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari. In questa fase, occorre prevedere la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare allo studente, se maggiorenne, alla famiglia, se minorenni. In detta comunicazione, si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione per consentire l'esercizio del diritto di difesa. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della scuola gli estremi di notifica. Dovrà essere, inoltre, individuato il responsabile dell'istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso.

2. Fase istruttoria. Nell'ambito di questa fase, il Dirigente Scolastico - affiancato dal responsabile dell'istruttoria - raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le

dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola.

Convoca altresì il Consiglio di Classe con la sola componente docenti, fissando - di norma - la seduta aperta, nell'eventuale audizione a difesa, ai genitori dell'alunno e all'alunno stesso.

La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata. In detta sede, dovranno essere ascoltati lo/gli studente/i individuato/i come responsabile/i e, se minorenni/I, i relativi esercenti la potestà genitoriale, ai quali dovrà essere precedentemente notificata la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio. L'interessato/Gli interessati può/possono avvalersi di testimoni a suo/loro favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. Il Consiglio di Classe può deliberare anche in assenza dello studente/degli studenti interessato/i (e, nel caso di minorenni, dei suoi/loro genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

In tale sede, il minore sanzionato, così rappresentato, potrà richiedere di avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione. In tal caso, nel disporre l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni, l'Organo Collegiale individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Nel caso di studente minorenne, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

3. Fase decisoria.

Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni; qualora prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato, invece, il competente Consiglio di Istituto che adotterà analoga procedura.

Alla fase di decisione della sanzione, l'alunno/gli alunni interessato/i e i suoi/loro genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. A questa fase non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo. In sede di votazione, in Consiglio di Classe non è consentito l'astensione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

Della seduta dell'Organo Collegiale dovrà, in particolare, essere redatto un verbale analitico e preciso contenente l'individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzante, firmato dal presidente della seduta e dal segretario stesso. Nell'esposizione della fattispecie, occorrerà menzionare con estrema precisione gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, nonché inserire la motivazione del provvedimento finale, parti indispensabili per l'emanazione di un provvedimento non impugnabile dal punto di vista dei vizi di legittimità. Occorrerà, altresì, fare riferimento al percorso logico che ha portato alla determinazione della sanzione e che dovrà risultare coerente con le

risultanze dell'istruttoria, al fine di evitare vizi di eccesso di potere.

In base alle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale, il Dirigente Scolastico redigerà l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento (decreto dirigenziale) – come già detto - dovrà contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione e che devono racchiudere l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto. Dovrà essere, inoltre, indicato il termine e l'organo (Organo di Garanzia Interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso e il responsabile del procedimento. Il Decreto va allegato al fascicolo dell'alunno.

4. Fase integrativa dell'efficacia. La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene notificata, prima con fonogramma e poi con atto formale scritto (decreto dirigenziale) all'interessato e, se minorenni, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata *brevi manu* agli esercenti la potestà genitoriale.

Ad ogni modo la sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

Art. 8 - Sospensioni senza obbligo di frequenza e trasferimento ad altra scuola

“Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica” (art. 4 comma 8 del DPR 249/98 e ss.mm).

La norma distingue pertanto tra situazioni meno gravi, in cui durante l'allontanamento è sufficiente conservare un rapporto con lo studente e i genitori, e situazioni più delicate, che spesso richiedono l'intervento nel percorso di recupero educativo anche dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria. In quest'ultima ipotesi – come prevede il comma 10 dell'art. 4 del DPR 249/98 - *“se l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola”* .

Art. 9 – Sanzioni e Scuola Secondaria di I grado

La sospensione dalle lezioni e l'allontanamento da scuola sono applicabili alla sola scuola secondaria di I grado.

Art. 10 - Sanzioni che si configurano come reato

Particolare attenzione merita poi il caso in cui il comportamento antidisciplinare integri anche una fattispecie di reato. Sul punto dispone l'art. 4 comma 9 del DPR 249/98 e ss.mm., statuendo che: *“L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8”*. Il successivo comma 9 bis prende inoltre in esame l'ipotesi di recidiva e quella di atti violenti particolarmente gravi. Esso dispone che *“Con riferimento alle fattispecie di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico”*.

Nei casi di reato, come ad esempio spaccio di stupefacenti, l'applicazione della sanzione disciplinare non è condizionata dalla c.d. pregiudiziale penale, e cioè dall'accertamento del reato da parte dell'Autorità giudiziaria. Poiché l'azione penale e quella disciplinare perseguono finalità differenti ed autonome, è l'organo disciplinare che deve verificare, nell'ambito delle sue competenze e per le finalità sue proprie, se i fatti verificatisi possano integrare gli estremi del reato. Sulla sanzione influisce anche lo scandalo che la condotta abbia provocato nella comunità locale e la recidiva dell'alunno.

Art. 11 – Sostituzione delle sanzioni

Il Consiglio di Classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni **disciplinari di sospensione fino a 15 giorni** con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. Tali attività dovranno essere effettuate solo all'interno della struttura scolastica.

In particolare sono previste:

- collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile;
- riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola;
- collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili;
- aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola;
- predisposizione di materiali didattici per gli allievi;
- attività utili all'igiene e al decoro della scuola;
- attività utili per Associazioni di Volontariato sul territorio e/o Istituzioni Religiose.

All'atto dell'audizione a difesa, l'alunno dovrà chiedere la sostituzione della sanzione con attività alternativa.

Art. 12 - Voto di comportamento

Il TAR Calabria – Catanzaro Sez. II nella Sent. 9/11/2007 n. 1936 precisa che *“Il voto negativo in condotta non può costituire esso stesso una sanzione, ma deve presentarsi come la risultante di precedenti misure sanzionatorie, comminate nel rispetto delle garanzie offerte dal procedimento disciplinare”*. La citata pronuncia è peraltro in piena coerenza con l'art. 2 della L. 169/2008 (di conversione del D.L. 137/2008) a mente del quale *“(.) viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (.)*; in congruenza altresì con l'art. 2 della C.M. n.100/2008 che dispone che *“fin dalla prima valutazione periodica il Consiglio di classe valuta (.) il comportamento degli allievi durante l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica (.)*. Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione (.)” e con il D.P.R. 122/09.

Art. 13 - Ricorsi e Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso di primo grado da parte dell'alunno coinvolto o di chi ha la potestà genitoriale in caso di alunno minorenne, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia" (vedi art.11 del presente regolamento), istituito presso l'istituto ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 249/98 e ss.mm. che decide non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso come intabella:

Ricorso Primo grado

Autorità: Organo di Garanzia Interno

Termine: 15 giorni

Decisione: 10 giorni

In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.

Nel caso di "conflitto di interessi" è prevista la sostituzione con i membri supplenti o, in caso di "conflitto di interesse" anche di questi ultimi, la sostituzione con altri della medesima componente presenti nel Consiglio d'Istituto.

E' valida la deliberazione presa in composizione perfetta dell'Organo di Garanzia.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e le astensioni non influiscono sul conteggio dei voti.

Art. 13 – Organo di garanzia d’Istituto e Organo di garanzia Regionale

L'Organo di Garanzia è designato dal Consiglio di Istituto .

Esso è così composto:

- Dirigente scolastico (o vicario) che ne assume la presidenza
- n. 1 rappresentante dei docenti scelto fra i candidati disponibili
- n. 2 rappresentanti eletti dai genitori fra i candidati disponibili
- n. 2 membri supplenti, uno per la componente docenti, uno per la componente genitori.

I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio e/o conflitto di interesse. In caso di "incompatibilità di giudizio e/o conflitto di interesse" anche di questi ultimi, è prevista la sostituzione con altri della medesima componente presenti nel Consiglio d'Istituto.

L' Organo di Garanzia, in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Qualora non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà annullata.

Il medesimo Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel "Regolamento di istituto", è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'"Organo di garanzia" della scuola.

Il comma 3 dell'art.5 del DPR 249/98 e ss.mm. dispone infatti che Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati

nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. "L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa vigente e dei regolamenti svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Ne segue che non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. Il parere è reso entro il termine perentorio di 30 giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

La tabella riassume quanto sopra indicato:

Ricorso di Secondo grado

Autorità: Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (o Dirigente da questi delegato) previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale

Termine: 15 giorni

Decisione: previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale da rendere entro 30 giorni prorogabili di ulteriori 15 gg per esigenze istruttorie

Art. 15 - Valutazioni conclusive e sanzioni disciplinari agli alunni della scuola primaria

Per gli alunni della scuola primaria risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che per le disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta; sicuramente tale riferimento normativo è da considerarsi anacronistico. In ogni caso le disposizioni così sopravvissute devono essere comunque "attualizzate" tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla legge n. 241/1990.

Si riporta anche l'art 328, comma 7, del d. lgs. 297/1994: "*Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento*". Tale riferimento normativo appare più coerente con l'attuale assetto istituzionale, incentrato sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Il ricorso alle sanzioni disciplinari è regolato dal presente regolamento.

Evidentemente, nel caso specifico occorre richiamare le difficoltà connesse alla tenera età degli alunni coinvolti e la *mission* educativa dell'istituzione scolastica. Si ritiene più utile far riferimento al patto di corresponsabilità. Attraverso tale strumento si possono definire diritti, doveri e responsabilità di alunni, genitori e scuole nel processo educativo-formativo e, quindi, far convergere l'impegno di ogni soggetto coinvolto in un'azione di sistema che tenga sempre in considerazione il benessere dello studente, in quanto cittadino consapevole dei propri diritti e dei propri doveri.

Art. 16 - Riservatezza dei provvedimenti disciplinari

Tutte le comunicazioni scritte relative a provvedimenti disciplinari sono assunte nel protocollo riservato. È fatto divieto ai singoli docenti di dare comunicazione agli studenti

interessati dei provvedimenti disciplinari adottati, prima dell'espletamento della procedura ufficiale.

Art. 17 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito Web della scuola e ha validità fino a successiva delibera di modifica e/o integrazione e/o aggiornamento da parte del Consiglio d'Istituto.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le leggi vigenti e le disposizioni Ministeriali. Se nel corso delle sedute si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento o di non chiara interpretazione, la decisione per la loro risoluzione è rimessa al Consiglio di Istituto, salvo situazioni di urgenza e necessità per le quali la decisione sarà rimessa al Dirigente Scolastico.

Art. 18 – Modifiche ed integrazioni

Le modifiche, le integrazioni e l'aggiornamento del presente Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento è stato approvato:

dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17/12/2015 con deliberazione n. 4
e dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 17/12/2015 con deliberazione n. 17

1. è stato aggiornato:

dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14/03/2017 con deliberazione n. 36
e dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15/03/2017 con deliberazione n. 119.

2. è stato integrato con la sezione bullismo e cyberbullismo e mancanze disciplinari con relative sanzioni in riferimento alla legge n. 71/2017:

dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15/10/2018 con deliberazione n. 11
e dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15/10/2018 con deliberazione n. 269 dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 09/09/2022 con deliberazione n. 56

3. è stato aggiornato a seguito della Circolare Ministeriale del 11/07/2024 sul divieto di utilizzo di cellulari:

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 03/10/2024 con deliberazione n. 182